IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

(DPCM 15.06.2026)

Regione Liguria
Area Salute e Servizi Sociali
elena.nicosia@regione.liguria.it
dga.sanita@regione.liguria.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare Veterinaria
welfare@pec.regione.lombardia.it;
francesco_maraschi@regione.lombardia.it;
mario_chiari@regione.lombardia.it;

Regione Piemonte
Settore Prevenzione, Sanità Pubblica,
Veterinaria e Sicurezza Alimentare
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it;
bartolomeo.griglio@regione.piemonte.it;

Regione Emilia-Romagna
Dipartimento Sanità Pubblica
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it;
anna.padovani@regione.emilia-romagna.it;

Regione Toscana
Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale
regionetoscana@postacert.toscana.it
giorgio.briganti@uslsudest.toscana.it
alessio.capecci@regione.toscana.it

e.p.c.

UFF.3 DGSA

COVEPI

Cerep
protocollo@izsum.legalmail.it
f.feliziani@izsum.it
c.iscaro@izsum.it

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

AOOGRT/PD Prot. 0839823 Data 30/10/2026 ore 16:27 Classifica Q.110.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

Oggetto: Peste suina africana – Integrazione delle indicazioni operative per le attività di depopolamento nelle Unità Di Gestione (UDG) del cinghiale ad elevata sensibilità.

Facendo seguito alla nota prot. n. 892 del 2 ottobre 2026, relativa alle indicazioni operative per le attività di depopolamento, si forniscono ulteriori indicazioni.

In particolare, nelle UDG nelle quali non siano stati rilevati casi positivi di PSA, ma che confinino con UDG interessate da positività, le Regioni interessate possono autorizzare il depopolamento mediante controllo faunistico con massimo di 3 cani, senza limitazioni relativamente al numero degli operatori partecipanti, nelle celle interessate da interventi di ricerca attiva delle carcasse con i cani molecolari.

Si sottolinea che le attività di ricerca delle carcasse devono mantenere quale obiettivo prioritario l'individuazione precoce dell'eventuale circolazione virale e devono pertanto essere programmate sulla base di criteri epidemiologici e di sorveglianza. Tali attività non possono essere pianificate al solo scopo di consentire il successivo svolgimento delle operazioni di depopolamento, che costituiscono una possibilità subordinata alle risultanze della sorveglianza e alla valutazione del rischio. Le autorizzazioni dovranno riguardare esclusivamente le celle preventivamente concordate e perlustrate nella stessa giornata dallo stesso binomio e avere carattere puntuale, dalla prima giornata utile fino al settimo giorno dalla data di svolgimento della ricerca delle carcasse. Decorso tale termine, l'eventuale autorizzazione al depopolamento sarà subordinata all'effettuazione di una nuova attività di ricerca nelle celle interessate.

Qualora durante le attività di ricerca siano rinvenute carcasse o resti di cinghiale, l'autorizzazione al depopolamento potrà essere rilasciata esclusivamente a seguito dell'acquisizione degli esiti negativi degli esami di laboratorio sui campioni prelevati e senza modificare la finestra temporale autorizzativa che in ogni caso deve fare riferimento alla data di svolgimento dell'attività di ricerca delle carcasse con i cani molecolari.

Inoltre, in deroga al comma 3, articolo 3 dell'Ordinanza 4/2026 nei Comuni in cui la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi, è autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con 1 cane limiere (cane abilitato mediante il conseguimento del brevetto ENCI per cane limiere) e senza limitazioni relativamente al numero degli operatori partecipanti. Qualora il territorio comunale comprenda più UDG, oppure dove le UDG si sovrappongono per la maggiorparte ai confini amministrativi comunali e operano più squadre è possibile svolgere più girate in parallelo appartenenti a ciascuna squadra garantendo la separazione geografica tra le stesse.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza n. 4/2026, delle misure di biosicurezza e delle ulteriori indicazioni contenute nella nota sopra richiamata.

Si invitano pertanto codeste Regioni a dare attuazione alle presenti indicazioni, assicurando che le attività di sorveglianza e le conseguenti eventuali autorizzazioni al depopolamento siano coerenti con gli obiettivi di controllo ed eradicazione della malattia.

Il Commissario Straordinario alla peste suina africana
Dott. Giovanni Filippini

AOOGRT/PD Prot. 0839823 Data 30/10/2026 ore 16:27 Classifica Q.110.
Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).

*Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.